



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Emanuele PELLEGRINI, SALVINI, ROMEO, OSTELLARI, PILLON, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2019

Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di termini per i pagamenti delle sanzioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. - La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre, ma il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015.

Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Se invece il termine avrebbe astrattamente inizio durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, lo stesso inizierebbe a decorrere alla fine di detto periodo.

La finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa.

Con la riduzione del periodo di sospensione da quarantacinque a trenta giorni, tale finalità è stata temperata con quella di smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato), così come pre-

vista dal nuovo articolo 8-bis della legge n. 97 del 1979.

In alcuni casi specificamente previsti dalla legge, la sospensione feriale dei termini non si applica. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi.

Nei vari rami del diritto, dal penale all'amministrativo o al civile, vi sono casi di esclusione dei termini di sospensione.

Per comprendere meglio cosa comporta la sospensione feriale dei termini, facciamo un esempio pratico. Pensiamo al caso in cui il 26 luglio si svolga un'udienza all'esito della quale il giudice conceda alle parti i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, del codice procedura civile.

Ricordiamo che tale norma prevede che:

« Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria ».

Orbene, se non vi fosse la sospensione feriale dei termini, la parte avrebbe tempo sino al 25 agosto per il deposito della prima memoria, sino al 24 settembre per il deposito della seconda memoria e sino al 14 ottobre per il deposito della terza memoria.

Operando la sospensione dei termini, invece, i tempi per preparare e depositare le memorie di cui all'articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile si dilatano e coincidono, rispettivamente, con il 25 settembre, il 25 ottobre e il 14 novembre.

Vi è un altro caso da considerare. È quello in cui alla sospensione dei termini nel periodo feriale non corrisponde la sospensione del pagamento di una correlativa sanzione amministrativa. In tal caso per il ricorrente e per la controparte pubblica amministrazione i termini processuali si interrom-

pono, ma continuano a decorrere quelli relativi al pagamento della sanzione amministrativa.

Per ovviare a questa stortura del sistema il presente disegno di legge mira ad introdurre la sospensione dei pagamenti delle sanzioni amministrative nello stesso periodo della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, in modo tale da non mettere il contribuente nella situazione di dover pagare una sanzione amministrativa per decorrenza dei termini e contemporaneamente ricorrere in giudizio per non pagarla!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

« I pagamenti delle sanzioni amministrative sono soggetti alla sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ».